SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Trani e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trani (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da diciasette consiglieri, con atto contestuale nel corso della seduta consiliare del 15 gennaio 2003, può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trani (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Perrotta è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trani (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da diciassette consiglieri nel corso dell'adunanza consiliare del 15 gennaio 2003 con atto unico acquisito al protocollo dell'ente il giorno successivo, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 27.13.2./EE.LL. del 17 gennaio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trani (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuliana Perrotta.

Roma, 18 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Ponte di Legno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Fico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° febbraio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 424/13.1/Gab. del 5 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Fico.

Roma, 19 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Giurdignano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Giurdignano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giurdignano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Sergi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Giurdignano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 7 febbraio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 227/13.1/Gab. del 7 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giurdignano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Sergi.

Roma, 19 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02515

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Jerago con Orago e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Jerago con Orago (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Jerago con Orago (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Desideria Toscano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Jerago con Orago (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 febbraio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 430/13/03/Gab. del 18 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Jerago con Orago (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Desideria Toscano.

Roma, 21 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02643

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervara di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cervara di Roma (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cervara di Roma (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cervara di Roma (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 febbraio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1882/3819/99/Gab./AA.LL. del 17 febbraio 2003 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cervara di Roma (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi.

Roma, 21 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02644

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Forio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Forio (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Forio (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariolina Goglia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Forio (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002 per dimissioni della metà più uno dei consiglieri. Il suddetto decreto è stato annullato con sentenza del TAR Campania, emessa in data 29 gennaio 2003 e depositata in segreteria in data 20 febbraio 2003.

Successivamente, undici componenti del corpo consiliare hanno rassegnato le dimissioni dalla carica.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 24 febbraio 2003, sono state presentate personalmente da un consigliere, altresì delegato dagli altri dieci componenti il consiglio a consegnare i respettivi documenti sottoscritti ed autenticati.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20074/Gab./VI sett. del 24 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Forio (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Mariolina Goglia.

Roma, 24 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02645

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Calvizzano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Elena Stasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calvizzano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20061/Gab./VI° sett. del 22 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Elena Stasi.

Roma, 24 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02646

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Nunez Sanchez Begona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Nunez Sanchez Begona, nata a Madrid (Spagna) l'11 gennaio 1973, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Spagna — come attestato dall'iscrizione al «Colegio Oficial de Psicòlogos de Madrid» dal 27 dicembre 2001 al n. M-16668 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico licenciada en psicologia conseguito presso la «Universidad Nacional de Educacion a Distancia» rilasciato in data 21 agosto 2001;

Viste re determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'eserci-

zio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo professionale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

1. Alla sig.ra Nunez Sanchez Begona, nata a Madrid (Spagna) l'11 gennaio 1973, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 febbraio 2003

Il direttore generale: MELE

03A02517

DECRETO 18 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Samama Laurent Pascal di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della desciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Samama Laurent Pascal, nato il 30 marzo 1961 a Parigi (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di Ingénieur, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di Ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplome d'Ingénieur del l'Ecole Centrale de Lyon» conseguito nel 1983 presso l'Ecole Centrale de Lyon;

Considerato che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come attestato in data 10 giugno 2002 dalla «Scetauroute - Ingenierie des Infrastructures de Transport», presso la quale il sig. Samama è impiegato dal 1994, esercitando dal 2000 la funzione di direttore di progetto della direzione lavori del ripristino ed adeguamento del Traforo del Monte Bianco;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A, settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Samama Laurent Pascal, nato il 30 marzo 1961 a Parigi (Francia), cittadino francese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 febbraio 2003

Il direttore generale: MELE

03A02518

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 2003.

Determinazione del limite massimo delle transazioni o cessioni che la SACE è autorizzata a concludere per l'anno finanziario 2003 in attuazione del comma 3, dell'art. 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato e integrato con successivo decreto legislativo 13 maggio 1999, n. 170 (di seguito unitariamente decreto legislativo), che all'art. 1 prevede l'istituzione dell'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero - SACE (di seguito denominato Istituto);

Visto l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo che alla lettera *i)*, attribuisce al Consiglio di amministrazione dell'Istituto la facoltà di deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;

Visto il decreto legislativo soprarichiamato che all'art. 7, comma 3, autorizza la SACE, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale;

Visto il proprio decreto n. 636418 del 4 novembre 1999, con il quale l'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 7, comma 2, del decreto

legislativo soprarichiamato, ha affidato all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di propria pertinenza ai sensi dello stesso comma 2;

Visto il comma 4, dell'art. 7, dello stesso decreto legislativo, il quale stabilisce che l'eventuale ricavo delle operazioni di cui al comma 3, del medesimo art. 7, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, va versato all'Entrata del bilancio dello Stato;

Ravvisata la necessità di provvedere, per l'anno finanziario 2003, alla emanazione del decreto autorizzativo di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3 relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Decreta:

1. La SACE è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale, fino ad un limite complessivo non superiore a due miliardi di euro di valore nominale.

2. Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, è versato al bilancio, stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 6.2.2, con specifico riferimento al capitolo n. 3245 denominato: «Versamento dei ricavi netti delle operazioni di transazione o cessione di crediti, ecc.» per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A02795

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Solidarietà a r.l.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 luglio 2002 relativa all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Solidarietà a r.l», con sede in Molfetta pos. n. 6519/241464, costituita per rogito del notaio Della Ratta Concetta Adriana, in data 20 aprile 1989, rep. n. 11479, registro imprese n. 9486, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02619

DECRETO 10 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Lisolachenoncè a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 28 maggio 1999 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Lisolachenoncè a r.l.» con sede in Bari è stata sciolta e la sig.ra Petroni Giacoma è stata nominata liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la reolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 21 novembre 2002, pervenuto il 3 febbraio 2003;

Decreta:

Il dott. Devito Ernesto, nato a Bari - Palese il 20 gennaio 1965, con studio in Bari alla via N. Tridente, 42/4, è nominato liquidatore della società cooperativa «Lisolachenoncè a r.l.» con sede in Bari costituita in data 17 maggio 1993 per rogito del notaio Marisa Gusman, registro imprese n. 30686, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 28 maggio 1999, in sostituzione della sig.ra Petroni Giacoma.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 10 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02618

DECRETO 18 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consumo Ospedaliera a r.l.», in Corato.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 27 aprile 1981 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 codice civile, la società cooperativa «Consumo Ospedaliera a r.l.» con sede in Corato è stata sciolta e il sig. Craca Francesco è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 21 novembre 2002, pervenuto il 7 febbraio 2003;

Decreta:

Il rag. Summo Pietro nato a Ruvo di Puglia il 17 luglio 1953 con studio in Ruvo di Puglia al Corso Piave, 36, è nominato liquidatore della società cooperativa «Consumo Ospedaliera a r.l.», con sede in Corato costituita in data 8 febbraio 1977 per rogito del notaio Murolo Giuseppe, registro imprese n. 3390, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 27 aprile 1981, in sostituzione del sig. Craca Francesco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 18 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02416

DECRETO 18 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Progetto Alfa a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 28 novembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 codice civile, la società cooperativa «Progetto Alfa a r.l.» con sede in Bari è stata sciolta e il sig. Rossini Damiano è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 21 novembre 2002, pervenuto il 7 febbraio 2003;

Decreta:

Il rag. Devito Ernesto nato a Bari il 20 gennaio 1965 con studio in Bari alla via N. Tridente, 42/4, è nominato liquidatore della società cooperativa «Progetto Alfa a r.l.», con sede in Bari costituita in data 18 luglio 1988 per rogito del notaio Spadone Anna, registro imprese n. 93670, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 28 novembre 1997, in sostituzione del sig. Rossini Damiano.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 18 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02417

DECRETO 18 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «CO.GE.MA. a r.l.», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 30 marzo 1987 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 codice civile, la società cooperativa «CO.GE.MA. a r.l.» con sede in Altamura è stata sciolta e il sig. Scivittaro Luciano è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 21 novembre 2002, pervenuto il 7 febbraio 2003;

Decreta:

Il dott. D'Alessandro Giuseppe nato a Bari il 10 gennaio 1950 con studio in Bari alla via Suppa, 28, è nominato liquidatore della società cooperativa «CO.GE.MA. a r.l.», con sede in altamura costituita in data 21 marzo 1963 per rogito del notaio Carbone Gaetano, registro imprese n. 4973, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 30 marzo 1987, in sostituzione del sig. Scivittaro Luciano.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 18 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02418

DECRETO 19 febbraio 2003.

Tariffe minime per le attività di facchinaggio nella provincia di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dir. Gen. Rapp. Lav. - Divisione V n. 39/1997 del 18 marzo 1997;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 11 febbraio 2003;

Ritenuto di dover provvedere,

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per gli anni 2003 e 2004.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 19 febbraio 2003

Il direttore provinciale: BRUNO

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° marzo 2003 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite per come segue:

Art. 2.

Tariffe per ogni 100 Kg e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame effettuata con i mezzi dei facchini o delle loro Associazioni:

a) cereali e derivati - concimi e mangimi:

cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: € 0,60;

concimi e mangimi in sacchi: € 0,60;

farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio: € 0,85;

b) ferri e metalli:
macchine: € 0,75;
rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: € 0,75;

c) frutta e verdure:
frutta e verdura, in ceste o colli: € 0,65;
frutta e verdura, alla rinfusa: € 0,95;

d) generi alimentari vari:
burro, olio, zucchero, formaggi, ecc.: € 0,80;

e) legnami da opera e da costruzione:
tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 200 Kg: € 0,80;
travi e tronchi oltre i 200 Kg: € 1,05;
carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe: € 2,70;

f) materiale da costruzione:
laterizi e piastrelle in genere: € 0,90;
marmi in blocco e piastre lavorate: € 0,95;
materiale per rivestimento ed altro: € 0,90;

g) generi vari di monopolio:
tabacchi in cartoni, sale in cartoni: € 1,15;
sale in sacchi: € 0,85;

h) operazioni varie:
movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata: € 0,45;

i) bovini, equini, puledri, suini:
operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:
al capo: € 4,55;
carico: € 2,65;
scarico: € 1,90;
operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
al capo: € 2,80;
carico: € 1,40;
scarico: € 1,40;

l) ovini e caprini: operazioni di carico/scarico:
al capo: € 1,80;
carico: € 1,30;
scarico: € 1,30.

Qualora le operazioni vengano svolte con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%.

Per il carico e lo scarico oltre i 50 metri dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20%.

Art. 3.

Facchinaggio - paga oraria:

a) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario: € 11,50;

a.1) attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a titolo esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, preparazione cartoni per confezioni, incelofanatura più sottovuoto, deposito colli e bagagli, scuoiatura: € 11,50;

b) movimentazione ed operazioni di trasloco: movimentazione di mobili ed arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco: € 14,00.

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe vengono così fissate:

operazione di cui alla lettera *a)*: € 9,50;
operazioni di cui alla lettera *a*.1): € 9,50;
operazioni di cui alla lettera *b)*: € 12,00.

Art. 4.

Maggiorazione tariffe:
a) lavoro notturno: 45%;
b) lavoro festivo: 50%.

Art. 5.

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni ecc.), debbono essere maggiorate del 20%.

Art. 6.

Decorrenza e durata: il presente tariffario avrà validità e durata per gli anni 2003 e 2004.

03A02527

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa Porto Laconia Spettacolo a r.l.», in Arzachena e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 ottobre 2000 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Sassari nei confronti della società cooperativa mista «Cooperativa Porto Laconia Spettacolo a r.l.», con sede in Arzachena (Sassari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cooperativa Porto Laconia Spettacolo a r.l.», con sede in Arzachena (Sassari), costituita in data 11 settembre 1991 con atto rogito del notaio dott. Emilio Acciaro di La Maddalena, omologato dal tribunale di Tempio Pausania con decreto del 25 marzo 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Tonino Selis, con studio in Tempio Pausania, via San Lorenzo n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02183

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «M.G. Manutenzioni Generali - Soc. coop. a r.l.», in Castel Volturno e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 gennaio 2001, eseguiti dall'U.N.C.I. nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «M.G. Manutenzioni Generali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castel Volturno (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'U.N.C.I. cui la cooperativa aderisce, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «M.G. Manutenzioni Generali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castel Volturno (Caserta), costituita in data 27 febbraio 1987 con atto rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli di Capua, omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto del 31 marzo 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Gennaro Scognamiglio, con residenza in Napoli, via Cervantes n. 55/5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02184

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «A.N.T.A. - Accessori Navali Tuscia Alluminio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Tuscania e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 maggio 2000 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Viterbo nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «A.N.T.A. - Accessori Navali Tuscia Alluminio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tuscania (Viterbo);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «A.N.T.A. - Accessori Navali Tuscia Alluminio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tuscania (Viterbo), costituita in data 6 novembre 1980 con atto a rogito del notaio dott. Mario Simoni di Viterbo, omologato dal tribunale di Viterbo con decreto del 27 novembre 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Francesco Tomasso, con studio in Viterbo, via F. Baracca n. 81, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02185

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 gennaio 2003.

Iscrizione di varietà di specie agricole (riso).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nelle riunioni del 17 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16/*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Riso:

codice: 007696;

denominazione: SISR215;

responsabile della conservazione in purezza: S.I.S. Società Italiana Sementi.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A02415

DECRETO 20 febbraio 2003.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1995, recante modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e riconoscimento della sottozona «Colline teramane»;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale Teramo, dalla Unione provinciale degli agricoltori Teramo, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane», riconosciuta con decreto ministeriale 1° aprile 1995, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «"Moltepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane» di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1995 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata e garantita «"Moltepulciano d'Abruzzo" Colline teramane», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» entro il 30 aprile 2003.

I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane» di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1995, ed aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane».

Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Abruzzo, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

I quantitativi di vino «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati, in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti non superiore a 3 litri, o trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso provenienti dalla vendemmia 2002 e precedenti, che non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento, di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1995, possono utilizzare la denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane» sino alla data del 31 dicembre 2005.

I vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline teramane» che alla data sopra citata trovansi già confezionati o in

corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri 3, è concesso un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purché documentabili.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «"MONTEPULCIANO D'ABRUZZO" COLLINE TERAMANE».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane», «Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane» riserva.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano n. : minimo 90%; può concorrere alla produzione di detti vini il vitigno Sangiovese fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto.

Tale zona è così delimitata: dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina al km 12 che è il punto di delimitazione del confine provinciale si procede in direzione sud.

La zona interessata è quella delimitata in direzione est dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina che arriva sino a Teramo.

A Teramo si prosegue per la s.s. n. 80 in direzione Montorio al Vomano sino al km 64 toccando quota 352 ed escludendo tutta la zona ovest, dal bivio di Collevecchio si arriva a Villa Cassetti.

Riprendendo la s.s. n. 150 dal km 32 si prosegue a Val Vomano sino al km 27.

Si procede in direzione sud verso Villa Portone toccando quota 332, continuando per S. Agostino a quota 326.

In direzione Basciano si costeggia S. Maria a quota 380 e si ridiscende per Villa Guidotti a quota 306 in direzione Penna S. Andrea.

Si tocca località Trinità a quota 374.

Da Penna S. Andrea attraverso la s.s. n. 81 si arriva a Cermignano e si prosegue per Cellino Attanasio.

Sempre percorrendo la s.s. n. 81 al km 70 si oltrepassa il torrente Piomba, e toccando quota 342 si arriva alla località Marciano.

Si prosegue in direzione di Castiglione Messer Raimondo sino al km 87 della s.s. n. 81, si costeggia il fiume fino a nord.

Si risale in località Casabianca, fino all'incrocio Villa S. Romualdo toccando quota 270.

Si imbocca la s.p. n. 31/A fino a Villa S. Romualdo a quota 347.

Si prosegue per la s.p. n. 31 in direzione di Villa Pozza.

Si ridiscende per la s.p. n. 31 ed al km 28 si incrocia il torrente Piomba.

Si risale sino all'incrocio con la s.s. n. 553 in direzione di Atri in località Tre Ciminiere, si imbocca la s.p. n. 30 incrociando località S. Martino a quota 265 e si prosegue per S. Giovanni.

Si ridiscende a destra per contrada Monterone sino al confine provinciale, ricadente nel comune di Atri.

Si costeggia tale confine per risalire alla s.p. n. 30 e la si percorre fino all'incrocio della s.s. n. 16.

La s.s. n. 16 in direzione nord delimita ad est tutta la provincia di Teramo sino al comune di Martinsicuro.

Dalla s.s. n. 16 nel punto del confine provinciale, in direzione ovest si percorre la s.s. Bonifica sino al km 3, per poi imboccare la s.p. Vallecupa sino all'incrocio con la s.s. Bonifica al km 10.

Si prosegue per la s.s. Bonifica sempre in direzione ovest, fino all'incrocio con la s.p. n. 1/C in direzione nord, la si percorre per 4 km per poi immettersi ad ovest nella s.p. 2.

Si prosegue ad ovest e si percorre la s.s. n. 259 della Vibrata sino al confine provinciale in direzione Maltignano.

Si costeggia in direzione ovest il confine provinciale per poi incrociare la s.s. n. 81 Piceno Aprutina, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare le uve destinate alla produzione dei vini a deno-

minazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m.s.l. con esclusione dei fondovalli umidi.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti la densità per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 3000 ceppi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergolette aperte.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane», non deve essere superiore a 9,5 t ad ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in cultura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite sopra indicato, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo del 12% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni può portare in etichetta la menzione «riserva» fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno e affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva è calcolato a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

È consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» più giovane a identico «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» più vecchio nella misura massima del 15%.

Non è consentita la pratica dell'arricchimento.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» e «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» riserva;

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico, etereo, intenso;

sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino può rilevare un eventuale sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» ivi compresa la menzione «riserva» la dicitura deve essere conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» per quanto riguarda l'abbigliamento, devono essere consoni ai caratteri di un vino di pregio.

Per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» anche per la tipologia «riserva» sono ammessi soltanto recipienti in vetro di capacità non superiore ai tre litri.

Per tutti è prevista la chiusura con tappo di sughero.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» anche per la tipologia «riserva» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato e similari». È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline teramane» anche per la tipologia «riserva» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

03A02617

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2003.

Pubblicazione della descrizione e della relazione di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia, relative all'esercizio 2000. (Delibera n. 48/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 febbraio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la nota 2002/2050 C (2002) 1154 del 20 marzo 2002 con la quale la Commissione europea avvia nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, la procedura d'infrazione 2002/2050;

Vista la propria delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa;

Considerato che l'Autorità, con le proprie delibere n. 402/01/CONS e 337/02/CONS, ha ottemperato ai dettami della legislazione comunitaria per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi rispettivamente agli esercizi 1998 e 1999;

Considerato che l'art. 7, comma 5, della direttiva 97/33/CE prevede che le autorità nazionali di regolamentazione provvedano affinché sia resa disponibile, su richiesta, una descrizione del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni, nella quale siano precisate le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione. Il medesimo articolo prevede la pubblicazione, a scadenze annuali, di una relazione di conformità con i requisiti indicati nell'allegato V della direttiva;

Considerato che l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 prevede che l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni renda disponibile, su richiesta dell'Autorità, una descrizione del sistema di contabilità dei costi impiegato, in particolare per il servizio di telefonia vocale;

Considerato che l'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, prevede che un soggetto incaricato dall'Autorità verifichi l'adeguatezza del sistema di separazione contabile dell'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni e che una relazione di conformità sia trasmessa dal suddetto soggetto all'Autorità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, l'Autorità può pubblicare informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione dell'operatore notificato, se ciò può contribuire a un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, l'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto indipendente da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni;

Ritenuta la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7 della direttiva 97/33, in relazione alla prevista pubblicazione e messa a disposizione delle informazioni sulla conformità del sistema di contabilità dei costi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di servizi di telefonia vocale e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità;

Considerato che Telecom Italia S.p.a. ha acconsentito alla pubblicazione di detta documentazione relativa alla Contabilità regolatoria per l'anno 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

1. L'allegato *A* alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.a. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi relativo all'Esercizio 2000 adottato da Telecom Italia S.p.a.

2. L'allegato *B* alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.a. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di separazione contabile relativo all'Esercizio 2000 adottato da Telecom Italia S.p.a.

3. L'allegato *C* alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.a. quale soggetto incaricato della verifica della correttezza e della congruenza dei dati del sistema di Contabilità regolatoria relativa all'esercizio 2000 adottata da Telecom Italia S.p.a, nonché la Contabilità regolatoria di detta società in conformità con il consenso per la pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità, gli allegati *A*, *B* e *C* alla presente delibera sono disponibili presso il Dipartimento Regolamentazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Centro Direzionale - Isola B/5, Torre Francesco, Napoli e sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 19 febbraio 2003

Il presidente: CHELI

Il segretario generale: BOTTO

03A02796

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Conakry (Guinea)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Omissis;

Decreta:

Il sig. Angelo D'Ortenzio, Console onorario in Conakry (Guinea), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

3. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

4. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio dei visti;

5. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dall'arrivo o dalla partenza di una nave nazionale;

6. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale per il personale
MARSILI

03A02659

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, firmato ad Hong Kong il 18 dicembre 1999.

In data 14 novembre 2002 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, firmato ad Hong Kong il 18 dicembre 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 149 dell'11 luglio 2002, pubblicata nel supplemento ordinario n. 151 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2002.

Conformemente all'art. 11, l'Accordo è entrato in vigore in data 14 dicembre 2002.

03A02658

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 marzo 2003

Dollaro USA	1,0919
Yen giapponese	128,38
Corona danese	7,4288
Lira Sterlina	0,68990
Corona svedese	9,1925
Franco svizzero	1,4595
Corona islandese	84,07
Corona norvegese	7,7770
Lev bulgaro	1,9540
Lira cipriota	0,58123
Corona ceca	31,898
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,31
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6284
Lira maltese	0,4246
Zloty polacco	4,3222
Leu romeno	35913
Tallero sloveno	231,7250
Corona slovacca	41,960
Lira turca	1782000
Dollaro australiano	1,7808
Dollaro canadese	1,6209
Dollaro di Hong Kong	8,5155
Dollaro neozelandese	1,9417
Dollaro di Singapore	1,8949
Won sudcoreano	1299,36
Rand sudafricano	8,6984

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

03A02853

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribotrex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 682 del 14 novembre 2002

Medicinale: RIBOTREX.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann n. 1 - c.a.p. 20100 Italia, codice fiscale n. 10128980157.

Variazione A.I.C.:

modifica indicazioni terapeutiche;

modifica schema posologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni ora autorizzate sono:

trattamento delle infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina;

infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti);

infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti);

infezioni odontostomatologiche;

infezioni della cute e dei tessuti molli;

uretriti non gonococciche (da chlamydia trachomatis);

ulcera molle (da haemophilus ducreyi).

Inoltre si autorizza la modifica dello schema posologico (aumento della posologia limitatamente al trattamento della tonsillite streptococcica nei bambini: da 10 mg/kg a 20 mg/kg in unica somministrazione giornaliera per la durata di tre giorni).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028177020 - «1500 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone, 38 ml;

A.I.C. n. 028177032 - «500 mg compresse divisibili» 3 compresse divisibili.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028177020 - «1500 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone, 38 ml, varia a: «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg;

A.I.C. n. 028177032 - «500 mg compresse divisibili» 3 compresse divisibili, varia a: «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse divisibili.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02521

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pancreoflat»

Estratto decreto n. 32 del 10 febbraio 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PANCREOFLAT rilasciata alla società Solvay Pharmaceuticals GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Hannover (Germania), Hans Bockler Allee, 20 - c.a.p. D-30 173, Germania (DE), è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «24 confetti» (codice A.I.C. n. 021479050) viene autorizzata la confezione «compresse rivestite» 25 compresse rivestite (codice A.I.C. n. 021479062).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «compresse rivestite» 25 compresse;

A.I.C. n. 021479062 (in base 10) 0NHHNQ (in base 32);

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Solvay Pharmaceuticals GmbH stabilimento sito in Neustadt A.RBGE. (Germania), Justusvon-Liebig-Strabe 33 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: pancreatina 170 mg; bimetilpolisilossano 80 mg;

eccipienti: acido tannico 2 mg; silice precipitata 1,6 mg; acido sorbico 1,41 mg; metile p-idrossibenzoato 0,264 mg; propile p-idrossibenzoato 0,066 mg; latte magro polvere 186,66 mg; metilcellulosa 10 mg; gomma arabica 31,68 mg; sodio carbossimetilcellulosa

2,05 mg; miscela vinilpirrolidone vinilacetato 36,75 mg; polivinilpirrolidone 6,4 mg; magnesio ossido 18 mg; polietilenglicole 3,2 mg; saccarosio 245,8 mg; gomma lacca 3,4 mg; talco 59,8 mg; titanio biossido 10,92 mg.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nel trattamento delle insufficienze digestive delle proteine, dei grassi e degli amidi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 021479050, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A02522

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vinorelbine Pierre Fabre».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 33 del 10 febbraio 2003

Medicinale: VINORELBINE PIERRE FABRE.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann n. 1, c.a.p. 20146 - Italia, codice fiscale n. 01538130152.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono «Vinorelbine Pierre Fabre» capsule molli è indicato per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule e del carcinoma mammario metastatico.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028189102 - «20 mg capsule molli» 1 capsula;

A.I.C. n. 028189114 - «30 mg capsule molli» 1 capsula;

A.I.C. n. 028189126 - «40 mg capsule molli» 1 capsula;

A.I.C. n. 028189138 - «80 mg capsule molli» 1 capsula.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02524

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daskil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 34 del 10 febbraio 2003

Medicinale: DASKIL.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - (Varese), strada statale 233 (Varesina) km 20,5 - c.a.p. 21040 Italia, codice fiscale n. 00738480151.

Variazione A.I.C.:

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

4. sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica);

15. modifica secondaria della produzione del medicinale;

16. modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito;

17. modifica delle specifiche relative al medicinale;

25. cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;

26. modifiche legate ai supplementi aggiuntivi alla Farmacopea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono approvate le richieste di produrre, confezionare e controllare presso l'officina Novartis Consumer Health - Nyon (Svizzera) in sostituzione dell'officina Novartis Pharma GmbH - Norimberga (Germania); modifica della dimensione del lotto di prodotto finito da 1000 kg a 500 kg; modifica del processo produttivo; adeguamento alle specifiche di Farmacopea europea, corrente ed. per gli eccipienti cetil palmitato e alcool sterarilico; sostituzione dell'eccipiente sodio idrossido pellets con l'eccipiente sodio idrossido soluzione; adeguamento alle specifiche di Farmacopea europea, corrente ed. delle specifiche relative alla purezza microbiologica del prodotto finito; modifica della frequenza del test al rilascio; modifica delle specifiche del medicinale al rilascio e conseguente modifica delle procedure di prova.

Relativamente alle confezioni sottoelencata: A.I.C. n. 028629044 - «1% crema» tubo da 20 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02523

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamisil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 35 del 10 febbraio 2003

Medicinale: LAMISIL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5, c.a.p. 21040 Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.:

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

4. sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica);

15. modifica secondaria della produzione del medicinale;

16. modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito;

17. modifica delle specifiche relative al medicinale;

25. cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;

26. modifiche legate ai supplementi aggiuntivi alla Farmacopea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono approvate le richieste di produrre, confezionare e controllare presso l'officina Novartis Consumer Health - Nyon (Svizzera), in sostituzione dell'officina Novartis Pharma GmbH - Norimberga (Germania); modifica della dimensione del lotto di prodotto finito da 1000 kg a 500 kg; modifica del processo produttivo; adeguamento alle specifiche di Farmacopea europea, corrente ed. per gli eccipienti cetil palmitato e alcool sterarilico; sostituzione dell'eccipiente sodio idrossido pellets con l'eccipiente sodio idrossido soluzione; adeguamento alle specifiche di Farmacopea europea, corrente ed. delle specifiche relative alla purezza microbiologica del prodotto finito; modifica della frequenza del test al rilascio; modifica delle specifiche del medicinale al rilascio e conseguente modifica delle procedure di prova.

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 028176042 - «1% crema» tubo da 20 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02520

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcicold3»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 68 del 18 febbraio 2003

Medicinale: CALCICOLD3.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte Della Fabbrica n. 3/A, c.a.p. 35031 Italia, codice fiscale 00204260285.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Per adeguamento agli standard terms è autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 034643015 «1000 mg + 880 U.I. compresse effervescenti» 30 compresse, varia a: «1000 mg + 880 U.I. compresse effervescenti» 30 compresse divisibili.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02651

AGENZIA DEL DEMANIO

Regolamento di amministrazione (modificato agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 con delibera del Comitato direttivo n. 16/2002 del 21 novembre 2002).

Titolo I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1.

Principi di organizzazione

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia del demanio, di seguito denominata «Agenzia», si ispirano ai seguenti principi:

a) efficacia, trasparenza ed efficienza dell'attività;

b) funzionamento per processi di lavoro;

c) descrizione delle attribuzioni delle strutture organizzative sulla base delle responsabilità di erogazione dei prodotti/servizi previsti dal processo di lavoro, sia verso l'esterno che verso l'interno dell'organizzazione;

d) decentramento delle responsabilità operative e semplificazione dei rapporti con l'utenza;

e) valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

f) sviluppo e semplificazione dei processi di lavoro e utilizzazione di tecnologie informatiche avanzate per la gestione;

g) gestione per progetti a termine di eventi particolari per valore istituzionale o economico.

2. L'attività dell'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche attraverso l'adozione di propri regolamenti in materia di termini e di responsabili del procedimento e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 2.

Struttura organizzativa

1. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo statuto.

2. L'Agenzia si articola in uffici centrali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo e in uffici periferici, denominati filiali, con funzioni operative.

3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e periferico e definisce il modello organizzativo degli uffici periferici.

4. L'organizzazione interna delle strutture di vertice e le posizioni dirigenziali sono stabilite con atto del direttore dell'Agenzia, previo parere del comitato direttivo.

5. I poteri e le competenze già attribuiti da norme di legge o di regolamento ai direttori centrali e compartimentali del Dipartimento del territorio e ai direttori degli uffici del territorio del Ministero delle finanze restano attribuiti ai direttori delle strutture centrali e periferiche dell'Agenzia del demanio.

Art. 3.

Strutture centrali di vertice

1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice dell'Agenzia con compiti operativi e gestionali:

a) la Direzione centrale area operativa elabora e assicura la gestione tecnico-amministrativa dei processi operativi centrali relativi ai beni patrimoniali e demaniali e l'osservatorio tecnico-gestionale dei processi diretti; garantisce, inoltre, l'integrazione delle attività svolte dalle strutture centrali operative e dalle filiali e persegue l'adeguamento e il miglioramento dei livelli di servizio reso dall'Agenzia;

b) la Direzione centrale area filiali elabora e assicura la gestione tecnico-amministrativa dei processi operativi periferici curando il coordinamento delle filiali ed il raggiungimento complessivo degli obiettivi quantitativi, qualitativi di costo e monetari ad esse assegnati;

c) la Direzione centrale sviluppo e pianificazione, che assicura, in un quadro unitario e integrato, la definizione di piani coerenti con le indicazioni del Ministero e con le potenzialità dell'Agenzia, il controllo di gestione, la predisposizione e la gestione della Convenzione, l'individuazione e la gestione di opportunità di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare nonché la gestione delle opportunità offerte dalle tecnologie informatiche;

d) la Direzione centrale organizzazione e risorse umane, che assicura la gestione, la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, la definizione e il costante adeguamento dell'organizzazione, le relazioni sindacali e assolve le funzioni di rappresentanza in giudizio per la trattazione del contenzioso riguardante il personale;

e) la Direzione centrale amministrazione, che assicura la gestione dei processi contabili e finanziari e la predisposizione del bilancio e il raccordo del bilancio d'esercizio con la contabilità di Stato, ivi compresi gli adempimenti fiscali. Provvede all'approvvigionamento di beni e di servizi; provvede inoltre alla gestione dei servizi generali della sede centrale;

f) la Direzione centrale beni confiscati, che assicura la gestione e la destinazione dei beni mobili, immobili ed aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché la gestione dei beni mobili registrati oggetto di sanzioni amministrative accessorie.

2. È altresì struttura di vertice a livello centrale alle dirette dipendenze del direttore:

a) l'Ufficio progetti speciali, che assicura la gestione dei progetti, specificamente individuati dalla direzione dell'Agenzia, attivati in relazione all'applicazione di norme che riguardano le materie di competenza dell'Agenzia e aventi ad oggetto attività tecnico-amministrative non rientranti nelle normali responsabilità delle altre strutture organizzative.

Art. 4.

Strutture centrali non di vertice

1. Operano alle dirette dipendenze del direttore le strutture centrali non di vertice che assicurano le funzioni di comunicazione, relazioni istituzionali, normativa e contenzioso e servizi ispettivi.

Art. 5.

Uffici locali: filiali

1. Le funzioni operative dell'Agenzia sono svolte prevalentemente dalle filiali. Esse hanno, in particolare, la responsabilità della gestione dei beni patrimoniali e demaniali, della vigilanza sul corretto utilizzo dei beni, della riscossione e della trattazione del contenzioso, dei processi gestionali di competenza sul territorio, nonché della gestione dei beni mobili, immobili ed aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché dei beni mobili oggetto di sanzioni amministrative accessorie.

2. Il numero, la dimensione e la competenza territoriale delle filiali sono determinati, prevalentemente, sulla base della natura, della qualità e della dislocazione territoriale del patrimonio immobiliare e del demanio, in relazione anche alla centralità socio-economica delle diverse aree territoriali. In ogni caso, è costituita almeno una filiale per regione.

3. Le filiali si articolano al loro interno in direzioni e aree ovvero solo in aree, in funzione della loro rilevanza, valutata sulla base di parametri quali, in particolare, la localizzazione, il numero, la dimensione, la natura giuridica e la provenienza dei beni gestiti.

4. L'istituzione di sezioni staccate delle filiali, operata di norma su base provinciale, è conseguente a necessità di carattere locale ed è effettuata comunque nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse. Alle sezioni staccate sono attribuite funzioni nell'ambito di quelle che competono, anche in rapporto al parametro territoriale, alla filiale dalla quale dipendono.

5. Le filiali, nelle rispettive regioni o province, curano i rapporti con gli enti pubblici locali, secondo gli indirizzi e gli obiettivi ad esse assegnati.

6. L'organizzazione del lavoro si basa sulle integrazioni dell'attività per processi, sullo sviluppo di figure polivalenti e sulla promozione del lavoro in «team», al duplice fine di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere più flessibile la gestione dei servizi grazie all'intercambiabilità dei ruoli e all'autoregolazione di gruppo nella suddivisione dei compiti e nella ripartizione dei carichi di lavoro.

7. L'individuazione delle filiali e delle sezioni staccate è effettuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia; con lo stesso provvedimento è altresì determinata l'articolazione interna delle filiali, avendo cura, presso le filiali nelle quali maggiormente si concentra o comunque rileva l'attività di gestione dei beni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, di prevedere che la stessa attività resti comunque attribuita ad una direzione ad essa appositamente dedicata. Tale direzione è in ogni caso istituita nelle filiali di Bari, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Salerno.

Art. 6.

Strutture periferiche di vertice

1. A livello periferico le strutture di vertice, articolate al loro interno in direzioni ed aree, sono individuate, nel capoluogo di regione, sentito il comitato direttivo, con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 7, in funzione dell'estensione territoriale di competenza e della rilevanza socio-economica del patrimonio e del demanio gestiti.

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie

1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in vigore per il Ministero delle finanze.

TITOLO II

PERSONALE

Capo I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 8.

Relazioni sindacali

1. L'Agenzia, conformemente allo statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.

2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee aziendali di pianificazione sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro.

Art. 9.

Inquadramento professionale

1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali.

2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica, articolata, ai fini retributivi, in due fasce, e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

Art. 10.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono così determinate:

a) dirigenti 139;

b) non dirigenti 1847.

2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto della programmazione prevista per legge previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive è determinata dal direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Capo II

SELEZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE

Art. 11.

Dirigenza

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia. Sono preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti.

2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

Art. 12.

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'Agenzia avviene, in relazione ai posti vacanti e disponibili nella dotazione organica, a seguito di concorso per esami e di corso-concorso, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e delle norme di attuazione emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per il 30 per cento dei posti vacanti e disponibili l'accesso avviene mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, salva la diversa ripartizione percentuale stabilita nel regolamento previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il 50 per cento dei posti messi a concorso per esami è riservato al personale dell'Agenzia, salva la diversa quota percentuale stabilita nel regolamento previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nella fase di prima applicazione del concorso per esami, e nell'ambito del contingente stabilito nel precedente comma 3, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale dell'Agenzia appartenente da almeno quindici anni al ruolo ad esaurimento, ovvero alla nona qualifica funzionale, ovvero all'area C, posizione economica C3, in possesso di diploma di laurea.

5. La procedura selettiva pubblica è tesa all'accertamento dell'esperienza e conoscenza professionale, nonché delle potenziali capacità tecniche e manageriali dei candidati. L'accertamento avverrà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, tramite due prove scritte ed una prova orale, su materie specificate dai singoli bandi, salva l'applicazione delle diverse modalità di selezione che saranno disciplinate in sede di emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 12-*bis*

Retribuzione dirigenti

1. La retribuzione dei dirigenti è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono calcolati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice è quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.

Art. 13.

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Per particolari esigenze e per la necessità di copertura di posizioni dirigenziali non preesistenti possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato da due a sette anni, entro i limiti del cinque per cento della dotazione organica dirigenziale complessiva, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con l'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Il trattamento economico è commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalità.

Art. 14.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da due a sette anni, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'art. 13.

3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale sono sottoposte dal direttore dell'Agenzia alla preventiva valutazione del Comitato direttivo.

4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore, su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.

5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo n. 286 del 1999, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravità, il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente è, di regola, sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilità dell'unità organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'art. 25.

7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Capo III

SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Art. 15.

Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno

1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.

3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione.

4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.

6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

Art. 16.

Incarichi professionali

1. L'Agenzia può stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell'Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.

2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Capo IV

GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 17.

Formazione

1. Le attività di formazione sono rivolte a:

a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;

b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;

c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 18.

Valutazione del personale

1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.

2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

Art. 19.

Mobilità e trasferimenti d'ufficio

1. L'Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito nell'art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei contratti collettivi.

2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali.

3. L'Agenzia può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle finanze, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 20.

Comando presso amministrazioni pubbliche

1. Nell'interesse dell'Agenzia, o su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia.

2. Nell'ambito della convenzione è fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero delle finanze.

3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 21.

Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell'Avvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.

2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia può chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Inquadramento nei ruoli dell'agenzia

1. In applicazione del comma 5 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia è inquadrato definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui comma 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel contratto collettivo di lavoro in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Art. 23.

Missioni

1. In attesa della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre Agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalità ed il trattamento di missione del personale dipendente.

Art. 24.

Incarichi dirigenziali a personale esterno

1. Nei primi due anni di operatività dell'Agenzia, il limite del cinque per cento previsto dall'art. 13, comma 1, per l'assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato, è calcolato sulla dotazione organica dirigenziale complessiva ed è derogabile, previe intese, fino al massimo del dieci per cento, nei limiti della corrispondente quota di posti, previsti sempre per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, che un'altra Agenzia fiscale non intenda utilizzare per le proprie esigenze. La quota inutilizzata torna nella disponibilità dell'Agenzia che non ha inteso fruirne, solo una volta scaduti i contratti stipulati da altra Agenzia a valere sulla quota stessa. Per l'anno 2001 le assunzioni di dirigenti di prima fascia non possono superare il quindici per cento delle relative dotazioni organiche complessivamente considerate.

Art. 25.

Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 12, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.

2. Nei primi tre anni di funzionamento dell'Agenzia le eventuali vacanze sopravvenute possono comunque essere coperte, fatta salva l'applicazione dell'art. 11, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, sempreché sia contestualmente iniziata la procedura selettiva.

Art. 26.

Contratti individuali di lavoro per particolari professionalità

1. Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima può sottoscrivere, per specifiche professionalità non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro non dirigenziali a tempo indeterminato, nella misura massima di venti unità, con persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di direzione di strutture complesse o che abbiano assunto responsabilità per il raggiungimento dei risultati.

Art. 27.

Accordo sul sistema di relazioni sindacali

1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali — compresa l'area della dirigenza — le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, del contratto collettivo nazionale del Ministero delle finanze ed il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo, da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'accordo definirà soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.

03A02360

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Autorizzazione alla società Impresa A. Minieri S.p.a. in Telese Terme alla produzione e vendita, nello stabilimento industriale sito in Telese Terme, dell'acqua minerale «Telese».

Con decreto dirigenziale n. 142/A.G.C. 12 dell'11 febbraio 2003, la società Impresa A. Minieri S.p.a. con sede in Telese Terme alla piazza Minieri, 1, codice fiscale n. 00040490625, è stata autorizzata alla produzione e vendita, nello stabilimento industriale sito in Telese Terme, dell'acqua minerale «Telese».

L'imbottigliamento avverrà in contenitori di vetro della capacità di ¼ di litro e in flaconi per spray nasale da 50 cc.

03A02419

COMUNE DI ADRANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Adrano (provincia di Catania) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di riconfermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 che qui di seguito si riportano:

1) l'aliquota I.C.I. per abitazione principale e relativa pertinenza nella misura del 4 per mille;

2) la detrazione per abitazione principale in Euro 154,94 (L. 300.000) ed elevata ad euro 258,23 (L. 500.000) per i soggetti nel cui nucleo familiare è presente una persona portatrice di handicap, certificabile da idonea documentazione rilasciata dalla A.U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992;

3) l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

03A02163

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Bosco Chiesanuova (provincia di Verona) ha adottato il 22 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, anche per l'anno 2003, per i motivi in premessa specificati, le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili, il tutto meglio evidenziato come segue:

Descrizione dei cespiti e delle detrazioni	Aliquote e detrazione
Unità immobiliare adibite ad abitazione principale e relative pertinenze a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune	6,5 per mille
Aree fabbricabili e seconde case	7 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze posseduta da contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità non inferiore all'80%	4 per mille
Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (fruibile comunque fino a concorrenza dell'imposta) sull'abitazione principale e relative pertinenze	€ 130,00

03A02164

COMUNE DI BRUNATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Brunate (provincia di Como) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2003:

a) abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille di euro 104,00;

b) aliquota ordinaria sette per mille.

(Omissis).

03A02165

COMUNE DI CALCINAIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Calcinaia (provincia di Pisa) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, le tariffe diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) secondo il seguente prospetto:

abitazione principale: 5 per mille;

altri immobili: 7 per mille;

abitazioni non locate: 7 per mille;

detrazione prima casa: euro 103,29.

(Omissis).

03A02166

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Campoformido (provincia di Udine) ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota I.C.I. dell'anno 2003, nel seguente modo:

4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;

4,5 per mille per i terreni agricoli;

6 per mille per le aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili.

2) di concedere una detrazione ordinaria di euro 103,29, oppure una detrazione dell'imposta dovuta, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di complessive Euro 258,23 annue, rapportata ai periodi in cui può essere fatta valere, a favore:

A dei soggetti titolari di redditi, di qualsiasi natura, di importo pari o inferiore all'ammontare di Euro 5.164,57, se appartenenti a famiglie mono-reddito o, con redditi superiori a Euro 9.296,22, se appartenenti a nuclei familiari pluri-reddito.

Viene ammessa una maggiorazione del 10% del reddito per ogni componente del nucleo familiare privo di reddito;

B dei disoccupati, da almeno sei mesi, maturati al momento della scadenza del pagamento dell'imposta, appartenenti a famiglia mono-reddito e con quest'ultimo di importo pari o inferiore ai casi di cui al punto A;

C nei casi di cui ai precedenti punti A e B, l'importo lordo dell'imposta non deve superare la somma di euro 361,52;

3) nei casi di cui al punto 2 non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione;

4) le situazioni di cui al punto 2 dovranno essere adeguatamente documentate.

(Omissis).

03A02167

COMUNE DI CARPANZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Carpanzano (provincia di Cosenza) ha adottato il 17 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

Nella misura unica del 6 per mille.

Di stabilire l'importo della detrazione per abitazione principale in euro 103,29.

(Omissis).

03A02168

COMUNE DI CASTELLIRI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Castelliri (provincia di Frosinone) ha adottato il 7 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Delibera di stabilire l'aliquota I.C.I. che per l'anno 2003 sarà pari al 6,2 per mille (unica).

(Omissis).

03A02169

COMUNE DI CERVIGNANO D'ADDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Cervignano D'Adda (provincia di Lodi) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di mantenere invariate le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 come segue:

nella misura del 5,2 per mille per: abitazioni - pertinenze - immobili commerciali - terreni in genere;

nella misura del 7 per mille per quei terreni che, all'interno del centro abitato, hanno destinazione residenziale urbanistica di recupero con indice di edificazione a 2,5 mc/mq.

2) di mantenere invariata la detrazione di € 103,29 per la prima casa.

(Omissis).

03A02170

COMUNE DI ENTRACQUE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Entracque (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 5,2 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti;

2) di elevare ad € 155,00 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A02171

COMUNE DI GREGGIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Greggio (provincia di Vercelli) ha adottato il 25 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 2003 nella seguente misura:

5 per mille aliquota per gli immobili;

6 per mille l'aliquota per aree ed immobili industriali;

6,5 per mille per aree ed immobili industriali dimessi.

(Omissis).

03A02172

COMUNE DI MORANSENGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Moransengo (provincia di Asti) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo Comune nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:

7 per mille per la popolazione non residente nel Comune di Moransengo;

6 per mille per la popolazione residente con detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di euro 118,79.

(Omissis).

03A02173

COMUNE DI PIETRANICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Pietranico (provincia di Pescara) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare anche per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote:

abitazione principale 5,5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale 6 per mille;

2) di confermare nella misura di euro 103,29 la detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 2 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

03A02174

COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Polpenazze del Garda (provincia di Brescia) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare in euro 205, la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003;

2) di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 7 per mille con riduzione al 5 per mille per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A02175

COMUNE DI POVIGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Poviglio (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquote I.C.I. per l'anno 2003:

a) conferma dell'aliquota del 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel comune di Poviglio;

b) conferma dell'aliquota massima del 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le abitazioni non locate - vuote e relative pertinenze classificate nel C/2 - C/6 - C/7;

c) determinazione dell'aliquota ordinaria del 6,5 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso.

d) di fissare per l'anno 2003 ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 esclusivamente per l'abitazione utilizzata come abitazione principale una detrazione di € 155,00 annue (solo nel gruppo catastale A e non sulle relative pertinenze classificate nel gruppo catastale «C»), specificando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinti e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto istitutivo dell'I.C.I..

La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale (vedi circolare del M.F. 23/E del febbraio 2000);

2) di esonerare - ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera del consiglio comunale del 26 novembre 1998 n. 74 - le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, dal pagamento del tributo I.C.I. e dei connessi adempimenti.

L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale della organizzazione e corredata da certificazione attestante la iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo;

03A02176

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di San Donato di Lecce (provincia di Lecce) ha adottato il 31 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) già determinate per l'anno 2002 nel modo seguente:

a) abitazione principale e sue pertinenze: quattro per mille con detrazione di € 113,62;

b) abitazione in uso gratuito a figli coniugati e genitori: quattro per mille senza detrazione;

c) abitazione secondaria: sei per mille;

d) altre unità immobiliari: sei per mille;

e) aree edificabili: sette per mille.

03A02177

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di San Michele all'Adige (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 2003 con la sola esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi al 5,5 per mille;

2. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003, relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi al 4,5 per mille;

3. di determinare per l'anno 2003 la detrazione spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi in € 129,11 dando atto che la maggiore detrazione di € 25,82 (€ 129,11 meno € 103,29) può essere applicata soltanto ai soggetti passivi residenti nel comune di San Michele all'Adige e che la stessa viene deliberata nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

4. di considerare l'unità immobiliare posseduta da persone anziane o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a titolo di proprietà o usufrutto e non locata, quale abitazione principale;

03A02178

COMUNE DI TRESIGALLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Tresigallo (provincia di Ferrara) ha adottato il 6 dicembre 2002 e il 14 gennaio 2003 le seguenti deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di applicare per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con aliquota unica del 6,7 per mille;

di modificare il dispositivo della propria deliberazione n. 76 del 20 dicembre 2001 sostituendolo con il seguente:

di riconoscere, a norma del vigente art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, la detrazione per abitazione principale di € 258,23 a richiesta documentata dei contribuenti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:

a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 2002 non superiore a € 8.394,47, proprietario o titolare di altro diritto reale sulla sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 2002 di tutto il nucleo familiare non superiore a € 13.556,06 più € 1.037,08 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, autorimesse, rimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto o i componenti il nucleo familiare possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.

Allo scopo di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, si precisa:

1) per reddito complessivo si intende:

redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);

interessi sui depositi bancari, postali, ecc.;

rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni;

somme e contributi erogati da enti pubblici e privati.

2) per nucleo familiare si intende: il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità.

3) per abitazione principale si intende: quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Per gli scopi di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio 2003.

Si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei requisiti da parte del funzionario responsabile, con le seguenti modalità: entro il 31 maggio 2003 è fissato il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo comunale o a mezzo lettera raccomandata e dovranno essere corredate di documentazione probatoria. La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento di diniego entro il termine del 20 giugno 2003 da parte del funzionario responsabile.

03A02179

COMUNE DI VARSI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Varsi (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del sei per mille per le abitazioni principali e gli altri edifici e nella misura del sei virgola cinque per mille per le abitazioni tenute a disposizione, lasciando inalterata la detrazione per l'abitazione principale, già stabilita per legge in € 103,29, agli effetti, rispettivamente, degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e succ. mod. istitutivo del tributo.

03A02180

COMUNE DI VERMIGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Vermiglio (provincia di Trento) ha adottato il 17 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, al 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta di che trattasi.

2. di determinare per l'anno 2003 nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di attività alberghiera sia che siano a conduzione diretta del soggetto passivo di imposta titolare dell'attività alberghiera sia che siano non in conduzione diretta da parte del soggetto di imposta.

3. di determinare per l'anno 2003 nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi ai terreni fabbricabili.

1. di determinare per l'anno 2003 la detrazione nella misura pari all'ammontare dell'imposta dovuta per le seguenti tipologie di immobile:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ai sensi degli articoli 6 - 7 del regolamento comunale per l'I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 38/898 dd. 11 novembre 1998;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata, a sensi art. 3 comma 56 legge n. 662/1996.

03A02181

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2003

Il comune di Vezzano sul Crostolo (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 5,4 per mille l'aliquota per le unità immobiliari (solo categoria catastale A) adibite ad abitazione principale per le quali i proprietari possono avvalersi della detrazione di legge di € 103,29; e per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano beate;

2) di confermare per l'anno 2003 le altre aliquote già previste per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

6,5 per mille per le unità immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1° gennaio 2003 da famiglie, non proprietarie, iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso;

6,5 per mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10-B-C-D);

7 per mille per le aree fabbricabili;

7 per mille per le unità immobiliari (cat. Catastale A) non occupate alla data del 1° gennaio 2003 da famiglie iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso e tutte le unità immobiliari (cat. catastale A) non comprese nei casi sopra indicati;

3) di applicare agli immobili definiti «pertinenze» lo stesso trattamento fiscale riservato all'abitazione cui gli stessi sono asserviti;

4) di confermare altresì, la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29;

5) di sottoporre all'approvazione consiliare l'ulteriore detrazione pari a € 100,00 ai soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare, individuato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 233, sia presente un soggetto afflitto da handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 ed in possesso di accertamento dello stesso handicap effettuato dalla competente azienda USL, a termini dell'art. 4 della legge n. 104/1992;

6) di stabilire che gli stessi per beneficiare dell'ulteriore detrazione dovranno presentare entro il 31 marzo 2003 apposita richiesta scritta all'ufficio tributi, autocertificando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, sul modulo predisposto dal comune, la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 e gli estremi del provvedimento accertativi rilasciato dall'U.S.L.

03A02182

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501054/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 6 *

€ 0,77